

Iscrizioni in latino nella città universitaria

Addenda

Bolla di fondazione dello Studium Urbis emanata da Papa Bonifacio VIII Roma, 20 aprile 1303

Ad perpetuam rei memoriam

In supreme preheminentia dignitatis divini dispositione consilii constituti, ad universas fidelium regiones nostre vigilantie creditas tamquam pastor dominici gregis aciem apostolice considerationis extendimus, ad earum profectum quantum nobis ex alto permittitur intendentes; sed ad urbium urbem, Romanam videlicet civitatem, quam divina clementia statuit capud orbis, eo attentioris meditationis intuitum retorquemus, quo principalius in eadem nostri sedem apostolatus celestis dispositio stabilivit et firmavit Ecclesie fundamenta. Hanc profecto nimirum inter ceteras urbes sub christiane religione fidei militantes uberioris affectionis prerogativa prosequimur, studiosius apostolicis munimus presidiis et condignis libentius gratiis honoramus. Ideoque ferventi non immerito desiderio ducimur, quod eadem urbs, quam divina bonitas tot gratiarum dotibus insignivit, scientiarum etiam fiat fecunda muneribus, ut viros producat consilii maturitate conspicuos, virtutum redimitos ornatibus ac diversarum facultatum dogmatibus eruditos sitque ibi fons scientiarum irriguus, de cuius plenitudine auriant universi litteralibus cupientes inbui documentis. Ad hunc igitur universalem profectum, non solum incolarum urbis ipsius et circumposite regionis, sed et aliorum, qui preter hoc quasi continuo de diversis mundi partibus confluunt ad eandem, studio paterne sollicitudinis intendentes, diligenti super hoc cum fratribus nostris deliberatione prehabita, de ipsorum consilio, apostolica auctoritate statuimus quod in urbe predicta perpetuis futuris temporibus generale Studium vigeat in qualibet facultate, ac docentes et studentes ibidem omnibus privilegiis, libertatibus et immunitatibus concessis doctoribus et scholaribus in Studiis generalibus commorantibus gaudeant et utantur. Et ne huiusmodi ipsorum studium, quod de bono semper in melius dirigi cupimus, perturbari contingat, auctoritate predicta decernimus, ut doctores vel scholares in huiusmodi Romano Studio commorantes non possint inviti in Curia Capitolii occasione qualibet civiliter vel criminaliter conveniri, nisi forsan, quod absit, homicidium per aliquem vel aliquos de eodem Studio Romano perpetrari contingat, in quo casu Vicarius Romani Pontificis

A perpetua memoria

Posti dalla divina volontà al vertice della dignità suprema, come pastore del gregge del Signore estendiamo la nostra attenzione apostolica a tutte le regioni, a tutti i fedeli affidati alla nostra cura, per quanto ci è consentito da Dio adoperandoci per il loro progresso; ma alla città delle città, a Roma, che la clemenza divina ha costituito capitale del mondo, rivolgiamo un interesse tanto più attento e vigile, in quanto qui la provvidenza celeste ha principalmente stabilito la sede del nostro ministero apostolico, ha consolidato i fondamenti della Chiesa. Questa città, dunque, fra quante militano nell'osservanza della fede cristiana, privilegiamo con un affetto più fervido; ad essa con particolare cura dedichiamo la protezione della nostra autorità apostolica e molto volentieri la onoriamo con appropriati favori. Ci anima quindi l'ardente non immotivato desiderio che questa città, onorata dalla benevolenza divina di grazie tanto insigni, diventi anche feconda dei doni delle scienze, produca uomini eminenti per maturità di giudizio, forniti degli ornamenti delle virtù e istruiti nelle dottrine delle diverse facoltà e sia qui una fonte inesauribile delle scienze, alla cui abbondanza possano attingere tutti coloro che aspirano a una dotta preparazione culturale. Avendo quindi presente, con l'affetto della sollecitudine paterna, questo progresso generale, non soltanto degli abitanti di questa città e della sua regione, ma anche di coloro che, indipendentemente da questo motivo, quasi senza posa affluiscono a Roma dalle diverse parti del mondo, dopo esserci consultati in proposito con i nostri fratelli, e per loro consiglio, con l'autorità apostolica disponiamo che nella città suddetta sia istituito in perpetuo uno Studio generale dotato di tutte le facoltà e che i maestri e gli allievi godano e dispongano di tutti i privilegi, libertà e immunità concessi ai dottori e agli studenti degli Studi generali. E affinché tale loro studio, che caldamente desideriamo sia sempre guidato di bene in meglio, non abbia ad essere in alcun modo turbato, con la predetta autorità apostolica decretiamo che i dottori e gli studenti che si troveranno nello Studio stesso non possano in nessuna circostanza essere citati in giudizio contro la loro volontà presso la Curia capitolina per cause civili o criminali, tranne il caso (che mai succeda) in cui uno o più membri dello Studio Romano commettano omicidio: in questo caso il Vicario del Romano Pontefice procederà contro i chierici e invece il Senatore o i Senatori di Roma allora in carica procederanno contro i laici e daranno corso alla giustizia. I dottori e gli studenti del suddetto Studio Romano non saranno tenuti, per il fatto di dimorare a Roma, a nessuna delle contribuzioni che, sotto forma di

contra clericos, Senator vero seu Senatores qui pro tempore fuerint in urbe predicta contra laicos procedant et faciant quod iustitia suadebit; nec ad aliquas contributiones in talliis aut collectis, que imponerentur pro tempore habitatoribus dicte urbis, seu aliqua obsequia Communi urbis ipsius prestanda pretextu more quam in eadem urbe contraherent, vel aliqua pedagia ratione rerum suarum, quas ad dictum Romanum Studium deferri vel exinde reportari facerent, doctores aut scola<res> eiusdem Romani Studii teneantur; quodque pensiones domorum, quas doctores vel scolares in eadem urbe studio cum causa morantes inhabitaverint, taxari debeant per duos taxatores, quorum unum ipsi doctores et scolares et alterum Commune ipsius urbis eligant et, si hii duo nequiverint concordare, stetur taxationi tertii taxatoris ab eisdem doctoribus et scolaribus eligendi, ac ultra taxationem huiusmodi nihil ab eis possit exigi nomine pensionis pro domibus antedictis. Et licet Roma communis sit patria, si tamen quispiam litem contra scolares peregrinantes causa studiorum in illa super aliquo negotio movere voluerit, huiusmodi rei optione data scolaribus ipsis, eos coram domino aut magistro suo vel Vicario predicto conveniat, iuxta legitimam super hoc editam sanctionem; et qui contrafecerint penam dicte sanctionis incurrant. Rectores quoque, quos doctores et scolares eiusdem Romani Studii pro tempore duxerint eligendos, in ipsos doctores et scolares ac familiares ipsorum, tam circa cognitionem et decisionem causarum civilium et criminalium civiliter motarum et etiam criminaliter in criminibus levioribus, quam ipsorum corrigendos excessus leves, ordinariam obtineant potestatem. Ut autem doctores et scolares predicti eo libentius intendere studio valeant ac proficere in eodem, quo maioris fuerint gratie favore muniti, ipsis auctoritate predicta concedimus ut, dum huiusmodi Studio docendo vel audiendo institerint, fructus, redditus et proventus omnium beneficiorum suorum cum cura vel sine cura, etiam si eorum aliqua personatus vel dignitates existant, cum ea possint integritate percipere, cotidianis distributionibus dumtaxat exceptis, cum qua illos perciperent si in ecclesiis in quibus illa obtinent personaliter residerent et ad residendum in eis interim minime teneantur, neque ad id a quoquam valeant coartari, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus contrariis dictarum ecclesiarum iuramento, confirmatione sedis apostolice, vel quacumque firmitate alia roboratis, etiam si de illis servandis per se vel procuratores

taglie o di collette, sono imposte di volta in volta agli abitanti della città; né ad alcuna forma di dipendenza dal Comune cittadino richiesta per il loro soggiorno in città; né a sottostare a pedaggi per l'introduzione o l'esportazione dei propri beni quando arrivino o partano dallo Studio. Il prezzo per l'affitto delle abitazioni in cui alloggeranno dottori e studenti che soggiornino in città per i loro studi sia fissato da una commissione di due membri, uno eletto dai dottori e dagli studenti, l'altro dal Comune cittadino: se i due non troveranno un accordo, interverrà un arbitro, da eleggersi ancora dai dottori e dagli studenti e per l'affitto delle abitazioni suddette non potrà essere richiesto un prezzo superiore a quanto da loro stabilito. E, benché Roma sia per tutti patria comune, se qualcuno vorrà intentare causa su una qualche questione contro gli studenti che in essa soggiornano per i loro studi, secondo quanto sancisce la legge pubblicata sull'argomento, sia data loro l'opzione di essere convenuti presso il professore del proprio corso, o presso il Vicario del Pontefice. I trasgressori incorreranno nelle pene previste dalla citata sanzione. Inoltre i Rettori, che saranno eletti pro tempore dai dottori e dagli studenti dello Studio Romano, avranno la giurisdizione ordinaria sugli stessi dottori e studenti e sui loro famigliari, sia per l'istruzione e il giudizio delle cause civili e di quelle criminali intentate per via civile, come anche per le cause criminali limitatamente ai delitti più lievi, sia per quanto riguarda la correzione delle trasgressioni di minore entità. Ancora: affinché dottori e studenti tanto più volentieri si applichino e progrediscano nello studio, quanto più sono fatti oggetto di grazie e di favori, con l'autorità apostolica concediamo loro che per tutto il tempo in cui saranno presenti nello Studio suddetto, come maestri o come studenti, essi possano percepire i frutti, redditi e proventi di tutti i benefici loro assegnati, con o senza cura d'anime, anche se alcuni di essi si configurano come personati o dignità, eccettuate soltanto le distribuzioni quotidiane, e ciò allo stesso modo che se risiedessero nelle chiese cui i benefici stessi pertengono, senza essere nel frattempo in alcun modo obbligati o da chicchessia costretti alla presenza in sede. Contro ciò non valga consuetudine o statuto alcuno delle suddette chiese che disponga in contrario, anche se corroborato da giuramento o conferma della Sede apostolica o da qualsiasi altra garanzia, e anche se gli interessati si siano obbligati all'osservanza di essi con giuramento, personalmente o attraverso procuratori. A nessuno dunque (sia lecito violare queste disposizioni) del nostro statuto, decreto e concessione, etc. Dato in Laterano, il 20 aprile nell'anno nono (del nostro pontificato).

suos prestiterint forsitan iuramentum. Nulli
ergo etc. nostri statuti, decreti et
concessionis etc. Datum Laterani, XII kal.
Maii, anno nono.